

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 7 MARZO 2012

N. 35



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 16

Cont. 1919/11/ SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della L.R. n.27 del 13 ottobre 2011. Nomina difensore.

Pag. 8404

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 17

Cont. 1726/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - Farmacia Mazzarella s.n.c. c/ Regione Puglia piu' altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 8405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 18

Cont. 1284/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - Comitato cittadino per la Tutela della Salute e della Sanità Pubblica “Taranto Futura” c/ Regione Puglia piu' altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 8406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 50

Revoca delle procure alle liti conferite dalla Regione Puglia ad avvocati ex dipendenti regionali in contenzioso con l'Amministrazione.

Pag. 8407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 51

Crediti vantati per competenze professionali da alcuni studi legali officiati dalla Regione Puglia - autorizzazione alla transazione ed approvazione del relativo schema.

Pag. 8408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 52

Cont. 891/11/ CE-1319/11/CE - Corte Costituzionale - Ricorsi per conflitto di attribuzione fra enti n. 5/2011. 12/2011 - Rinuncia per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia.

Pag. 8413

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 91

Cont. 1758/11/ BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. D.A. piu' altri / Regione Puglia - Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 8414

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 92

Cont. 1749/11/ BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Comune di Taranto / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 8415

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 93

Cont. 1759/11/ BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. S.R. piu' altri/ Regione Puglia. Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 8416

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 94

Cont. 1628/10/ BU. Consiglio di Stato - Roma. Ditta R.C. S.r.l. /Comune di Ascoli Satriano e Regione Puglia. Proposizione appello avverso la sentenza n. 778/2011 TAR Bari. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 8417

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 gennaio 2012, n. 129

Correzione deliberazione G.R. n.1235 del 7/6/2011 avente ad oggetto: “Cont. 1105/10/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv Giuseppe Colapietro c/ Regione Puglia. - Ricorso ex art. 414 cpc. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione”.

Pag. 8418

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 gennaio 2012, n. 165

Cont. n.1610/11/ BU. Tribunale amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. E SRL/ Regione Puglia - Comune di San Severo. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 8419

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 182

Cont.n. 413/08/ SI - TER - Corte di Appello di Roma. INPDAP c/Regione Puglia - Ratifica conferimento incarico difensivo all'avv. Renato Grelle - Legale esterno.

Pag. 8420

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 183

Cont. n.1507/10/ GR - Istituto Ortopedico italiano srl c/Regione Puglia. TAR Puglia sezione di Lecce. - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Rizzo.

Pag. 8421

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 184

Cont. n.1369/11/ GR - ITEL Telecomunicazioni srl c/Regione Puglia. TAR Puglia sede di Bari. - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Federico Massa.

Pag. 8422

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 186

Cont. n.1275/11/ AL - T.A.R. Puglia. Sede di Bari. - Unversus CSEI e Associazione SIGEA c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 8423

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 187

Cont. n.1687/10/ AL - Tribunale di Bari.- Regione Puglia c/ Trabace Rosanna - Atto di citazione in opposizione a D.l n. 2377/2010. Ratifica incarico difensivo all' Avv. Marina Altamura - Legale interno.

Pag. 8424

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 189

Cont. n.324/11/ LO - Corte d'Appello di bari sez. Volontaria Giurisdizione "Bar Giardino di Torrelli Antonio & fratelli S.n.c. c/Regione Puglia". Ricorso. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno Avv. Antonella Loffredo.

Pag. 8425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 205

Cont. n.816/11/ GA - Tribunale Lavoro Bari Avv. Vito Guglielmi c/Regione Puglia, competenze professionali difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 8426

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 206

Cont. n.861/11/ GA - Tribunale Lavoro Bari Avv. Vito Guglielmi c/Regione Puglia, competenze professionali difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 8428

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 207

Cont. n.377/11/ GA - Tribunale Lavoro Bari Avv. Vito Guglielmi c/Regione Puglia, competenze professionali difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 8429

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 208

Cont. n.608/09/ FO - (D.l. 760/2009 - precetto e pignoramento presso terzi) - Tribunale Bari sezione Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella Perfido difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 8431

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 235

Cont. n.614/10/ RO - Tribunale di Bari. Sezione Lavoro - C.N. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 8433

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 236

Cont. n.1102/10/ RO - Tribunale di Bari. Sezione Lavoro - F.N. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 8434

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 237

Cont. n.1550/11/ RO - Tribunale di Bari. Sezione Lavoro - P.A. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 8435

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 238

Cont. n.1719/10/ RO - Tribunale di Lecce. Sezione Lavoro - S.P. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 8436

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 239

Cont. n.447/10/ RO - Tribunale di Trani. Sezione Lavoro - D.R. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 8437

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 247

Cont. n.1687/10/ AL - Tribunale di Bari. Ditta Trabace Rosanna - Autorizzazione alla Transazione.

Pag. 8439

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14
febbraio 2012, n. 250

Cont. n.1415/10/ LO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale "TOURIST SERVICE piu' altri" c/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Marina Altamura.

Pag. 8444

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14
febbraio 2012, n. 251

Cont. n.44/11/ RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce. - Casa di Cura "Città di Lecce Hospital" S.r.l. c/Regione Puglia piu' 1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 8445

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 16

Cont. 1919/11/ SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della L.R. n. 27 del 13 ottobre 2011. Nomina difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 22.12.2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., ha proposto impugnativa per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Puglia 13/10/2011 n.27, pubblicata sul B.U.R. Puglia n.165 del 21/10/2011, recante "Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011 n.9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)" per contrasto con gli artt.3, 51, 97, 117,co.1, e 120, co.1, Cost.

Considerato l'interesse della Regione Puglia alla conferma della legittimità costituzionale della legge regionale innanzi richiamata, si ritiene di dover resistere dinanzi alla Corte Costituzionale e di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Prof.avv. Nicola Colaianni.

"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia".

(valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Risorse Naturali.)

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Puglia 13/10/2011 n.27, pubblicata sul B.U.R. Puglia n.165 del 21/10/2011, recante "Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011 n.9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese);
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Prof.avv. Nicola Colaianni;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 17

Cont. 1726/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - Farmacia Mazzarella s.n.c. c/ Regione Puglia piu' altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso per motivi aggiunti, notificato in corso di causa in data 9/12/2010, la Farmacia Mazzarella s.n.c. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 2046 del 20.09.2010 (pubblicata nel B.U.R. del 5.10.2010 n. 153), nella parte in cui approva la nuova Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Surbo, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, delle deliberazioni del Direttore generale della ASL Lecce, richiamate dalla Giunta Regionale n. 2118 del 31/10/2008 e n. 1777 del 2.6.2009, nonché della nota della ASL Lecce - Gestione Servizio Farmaceutico del 2/11/2010 prot. n. 173414 che ha denegato il trasferimento della Farmacia Mazzarella nei locali siti in Surbo alla via Lecce angolo via Piave sul presupposto che "Alla luce della D.G.R. n. 2046 del 20/09/2010, pubblicata sul BURP n. 153 del 5/10/2010, si chiede alla S.V. di riformulare l'istanza di trasferimento nell'ambito della propria sede come rideterminata con tale atto" e della nota della ASL Lecce prot. n. 186933 del 24/11/2010 che, nel riscontrare la richiesta di riesame del trasferimento/sopralluogo del 21/9/2010, ha affermato che la stessa "è successiva alla data di adozione dell'atto immediatamente esecutivo (DGR n. 2046 del 20/9/2010) di revisione della pianta organica biennio 2007/2008 delle farmacie della ASL LE ex Area Nord", nonché per il risarcimento del danno;
- poiché era stato notificato dalla medesima ricorrente, con patrocinio di altro difensore, ricorso autonomo dinanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, avente ad oggetto i medesimi provvedimenti, iscritto a ruolo in data 9 dicembre 2010 al

n. 1885/2010 R.G., si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine di eccepire la litispendenza;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 16.12.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;

- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 18

Cont. 1284/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - Comitato cittadino per la Tutela della Salute e della Sanità Pubblica "Taranto Futura" c/ Regione Puglia piu' altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 23/08/2010, il Comitato Cittadino per la Tutela della Salute e della Sanità Pubblica "Taranto Futura" ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
 - deliberazione della Giunta Regionale Puglia del 6.08.2010 n. 1880, avente ad oggetto "PAR

FAS 2007-2013 - Avvio anticipato del Programma. Asse 3 - Azione cardine Struttura Ospedaliera nella Città di Taranto "San Raffaele del Mediterraneo";

- atto di costituzione della Fondazione "San Raffaele del Mediterraneo" del 27.05.2010;
 - la D.G.R. Puglia del 4.11.2008 n. 2039;
 - la D.G.R. Puglia del 4.8.2009 n. 1447;
 - la D.G.R. Puglia del 5.5.2009 n. 745;
 - la D.G.R. Puglia del 10.2.2010 n. 331;
 - Accordo quadro del 30.11.2009, prot. n. 454;
 - Progetto tecnico-sanitario di sperimentazione gestionale e di realizzazione di una nuova struttura ospedaliera nella città di Taranto da denominare "San Raffaele del Mediterraneo";
 - Accordo di programma del 22.1.2010, sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Comune di Taranto, dalla ASL di Taranto, dalla Fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor" e dalla Fintecna Immobiliare S.r.l.;
 - ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
- con distinti atti di opposizione al ricorso straordinario suddetto, notificati alla Regione Puglia, rispettivamente in data 15/10/2010, 23/10/2010, 11/11/2010, la Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, la ASL TA, la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor e la Fintecna Immobiliare S.r.l., chiedevano che, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale, invitando i ricorrenti a costituirsi in giudizio presso il competente Giudice Amministrativo;
 - il Comitato ricorrente si costituiva in giudizio con atti notificati, rispettivamente, in data 22/11/2010 e 1°/12/2010, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione al fine di sentir accogliere le conclusioni ivi rassegnate;
 - con nota prot. AOO_091 /16.12.2010/n.6845, Il Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali - Ufficio Pianificazione dell'Area Programmazione e Finanza, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
 - il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 21.12.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali;

Valore della causa: euro 60.000.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 50

Revoca delle procure alle liti conferite dalla Regione Puglia ad avvocati ex dipendenti regionali in contenzioso con l'Amministrazione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

In una serie di contenziosi, che la vedono come parte, la Regione Puglia continua ad essere rappresentata e difesa da avvocati già dipendenti dell'Ente, che avevano ottenuto il mandato come avvocati interni e che, cessati dal servizio, lo svolgono ora come avvocati del libero foro.

A motivo di una divergente interpretazione delle condizioni di conferimento dell'incarico e della determinazione dei relativi compensi, tuttavia, gli avvocati ex dipendenti Cipriani Giuseppe, Colapietro Giuseppe, Guglielmi Vito, Morante Adolfo, Nicoletti Nicola, Perfido Isabella e Sindaco Fedele hanno citato l'Amministrazione in giudizio, anche con procedimenti di carattere monitorio, e molte delle relative cause sono ancora in svolgimento.

La pluralità di contenziosi con il proprio cliente costituisce di per sè motivo di dubbio sulla lealtà del rapporto fiduciario nelle cause in cui l'avvocato difende le ragioni del cliente. Quando, come nella specie, il cliente è un ente pubblico a soffrirne è anche l'immagine dell'Amministrazione, che, continuando ad affidarsi a professionisti in causa con essa, può apparire noncurante del conflitto d'interessi.

Per evitare questa situazione e ripristinare un rapporto di piena fiducia, con deliberazione n. 2328 del 24.10.2011 l'Amministrazione, corrispondendo all'invito dei giudici di merito, ha deciso di avviare trattative di transazione, le quali, tuttavia, finora non hanno sortito effetto. Nel perdurare, pertanto, dell'imponente contenzioso, la cessazione del conflitto d'interesse non può essere assicurata che attraverso la revoca dei mandati.

L'Avvocato coordinatore provvederà alla ricognizione dei mandati alle liti conferiti agli avvocati ex dipendenti in contenzioso con l'Amministrazione, formando un dettagliato elenco degli stessi e corredandolo con la proposta di revoca del singolo mandato e con la proposta di conferimento di nuovo mandato, che potrà essere affidato anche all'esterno ricorrendone le condizioni di legge.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.n.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono ritrascritte

1. di revocare, relativamente alle cause ancora pendenti, le procure alle liti conferite dall'Amministrazione agli avvocati Cipriani Giuseppe, Colapietro Giuseppe, Guglielmi Vito, Morante Adolfo, Nicoletti Nicola, Perfido Isabella e Sindaco Fedele;

2. di incaricare l'Avvocato coordinatore di procedere, entro dieci giorni, alla notifica del presente provvedimento agli avvocati suindicati, richiedendo di trasmettere entro il termine di giorni quindici un dettagliato elenco delle cause ancora pendenti da ciascuno officiate con relazione sullo stato in cui si trova il contenzioso;

3. di incaricare altresì l'Avvocato coordinatore di formulare, all'esito, la proposta di revoca di ciascun mandato e contestualmente di affidamento dello stesso ad altro professionista, anche esterno all'Amministrazione ricorrendone le condizioni di legge;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 51

Crediti vantati per competenze professionali da alcuni studi legali officiate dalla Regione Puglia - autorizzazione alla transazione ed approvazione del relativo schema.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Segreteria tecnica e contabilità" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- nel corso degli anni la Regione Puglia ha officiato, con regolari atti amministrativi e per vari contenziosi nelle diverse curie, tra gli altri, gli avvocati Luca Alberto Clarizio, Roberto G. Marra (Studio Legale Associato Marra-Leuci), Prof. Gennaro Terracciano, Vittorio Triggiani e Prof. Luigi Volpe;

- a conclusione dei diversi procedimenti, i legali su citati hanno presentato le notule per i compensi professionali maturati e l'Avvocato Coordinatore, sulla base di tali richieste ed ottenuta la loro disponibilità giusta note acquisite agli atti e datate 23/12/2011 per l'Avv. Clarizio, 28/12/2011

per l'Avv. Marra, 23/12/2011 per l'Avv. Terracciano, 14/12/2011 per l'Avv. Triggiani e 24/12/2011 per l'Avv. Volpe - ha raggiunto con gli stessi in via informale delle intese di massima che hanno portato a ridurre in media quasi al 50% l'esposizione debitoria della Regione nei loro confronti, con le risultanze qui di seguito indicate, per un importo complessivo di euro 2.781.064,00, C.A.P. ed I.V.A. compresi:

- Avv. Luca Alberto Clarizio euro 251.680,00;
- Avv. Roberto G. Marra euro 767.624,00;
- Avv. Gennaro Terracciano euro 566.280,00;
- Avv. Vittorio Triggiani euro 522.236,00;
- Avv. Luigi Volpe euro 673.244,00.

- nel decorso esercizio finanziario 2011, sulla base delle su citate intese di massima, è stato assunto il relativo impegno di spesa, subordinando la liquidazione alla necessaria autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di concludere formali atti di transazione con i singoli professionisti;
- è pertanto necessario autorizzare il Presidente della Giunta Regionale e, per esso, il Capo di Gabinetto, a formalizzare le transazioni sulla base del relativo schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'importo risultante dalla verifica della congruità delle ragioni creditorie e, comunque, entro il limite dell'impegno di spesa assunto per ciascun professionista con determinazione dirigenziale n. 561 del 29/12/2011.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda ad autorizzare il Presidente della Giunta Regionale e, per esso, il Capo di Gabinetto a concludere con i su citati Studi Legali formali atti di transazione, approvando il relativo schema.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.781.064,00 si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso, gestione residui passivi, giusta impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 561 del 29/12/2011;
- alla liquidazione ed al pagamento si provvederà con specifici atti dirigenziali, previa sottoscrizione dei relativi atti di transazione.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Segreteria Tecnica e Contabilità" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
 2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale e, per esso, il Capo di Gabinetto a concludere con gli avvocati Luca Alberto Clarizio, Roberto G. Marra (Studio Legale Associato Marra-Leuci), Prof. Gennaro Terracciano, Vittorio Triggiani e Prof. Luigi Volpe, separati atti di transazione, secondo le indicazioni contenute in narrativa;
 3. di approvare lo schema di massima di atto di transazione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Capo di Gabinetto a completarlo con l'indicazione precisa delle cause e degli importi per cui si transige;
 4. di provvedere al finanziamento della relativa spesa, secondo quanto indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ATTO DI TRANSAZIONE**TRA**

la Regione Puglia (C.F.80017210727) in persona del suo Presidente pro-tempore, On.le Nicola Vendola e, per esso, del Capo di Gabinetto Avv. Davide Filippo PELLEGRINO, con sede in Bari, Lungomare N.Sauro 33

e

l'Avv. (C.F.- P. IVA) nato a il, con studio professionale in, alla via

premesso

a) che l'Avv..... ha assistito, rappresentato e difeso la Regione Puglia nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e davanti all'AGO, nonché davanti alle magistrature superiori, di cui all'allegato elenco:

b) che per i detti giudizi conclusi le relative note specifiche, redatte in conformità dei criteri stabiliti nelle deliberazioni di Giunta Regionale recanti conferimento dei singoli incarichi, sono state trasmesse dal professionista alla Regione Puglia, alla conclusione di ciascun giudizio;

c) che un preciso elenco delle dette note specifiche è contenuto nell'allegato del presente atto transattivo, per ciascun giudizio indicandosi il numero di contenzioso interno all'Avvocatura Regionale, nonché l'importo di ogni singola nota, CAP 4% ed IVA 21% compresi, ed infine l'importo complessivo della debitoria regionale;

d) che l'importo di ciascuna nota specifica è già determinato al netto di eventuali acconti trasmessi dalla Regione Puglia all'atto del conferimento dell'incarico o in corso di causa;

e) che il professionista ha più volte sollecitato, nei decorsi anni, il pagamento di ciascuna nota specifica, senza che in effetti la Regione Puglia abbia provveduto al pagamento, nonostante l'espresso richiamo alla direttiva CEE 2000/35/CE, recepita con D.L.gs. 9/10/2002 n.231 in G.U. n. 249 del 23/10/2002, in forza della quale le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di provvedere al pagamento nei trenta giorni dalla

ricezione della richiesta, decorso il qual termine si applicano gli aggravii di cui alla ridetta direttiva.

f) che l'Avv. ha inteso finora astenersi dal notificare decreto ingiuntivo, nonostante il pluriennale ritardo nei pagamenti, in considerazione del lungo rapporto di cordialità con la Regione Puglia;

g) che nondimeno i sistematici pluriennali ritardi non consentono più all'Avv. di attendere che la Regione Puglia adempia a quanto dovuto, con grave pregiudizio del professionista impossibilitato a sostenere gli oneri correnti dello studio legale e gli oneri fiscali;

h) che, nel ribadito rapporto di cordialità, le parti hanno deciso di pervenire ad una intesa transattiva, ad evitare che il professionista sia costretto ad azioni monitorie e ingiuntive, che peraltro produrrebbero costi aggiunti per la Regione Puglia (costi dei pareri di congruità a rilasciarsi dall'Ordine degli Avvocati, spese di giustizia e di soccombenza, interessi legali, maggiorazioni di ritardato pagamento ex direttiva CEE 2000/35/CE) e comunque per il professionista stesso il non pronto pagamento;

i) che, come dall'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente atto transattivo, il complessivo ammontare della debitoria regionale nei confronti dell'Avv., risulta essere pari ad €

l) che al suddetto importo deve aggiungersi il rimborso delle spese vive anticipate dal professionista anche per contributo unificato, per l'importo complessivo di €

m) che, a conferma della consolidata cordialità, l'Avv. ha dichiarato che intende rinunciare ad esigere gli interessi di ritardato pagamento e l'aggravio per il detto ritardato pagamento come dovuto in forza della direttiva CEE 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. 9/10/2002 n.231 in G.U. n.249 del 23/10/2002;

n) che pertanto l'intesa transattiva raggiunta tra le parti è nella misura di dovuti €, CAP 4% ed IVA 21% compresi, cui si aggiunge il rimborso delle spese vive nella già menzionata misura di €

o) tutto ciò premesso ed al fine di evitare azioni monitorie, che comunque aggraverebbero la posizione del debitore trattandosi di diritti ed onorari relativi a giudizi da tempo

interamente conclusi, le parti che sottoscrivono la presente intesa transattiva convengono e stipulano quanto segue:

art.1) le premesse costituiscono parte integrante della presente transazione e sono vincolanti per le parti;

art.2) l'allegato al presente atto transattivo, contenente l'elenco dei giudizi e delle relative note specifiche oggetto, ne costituisce parte integrante;

art.3) la Regione Puglia si obbliga a versare all'Avv. il complessivo importo di €, oltre CAP 4% pari ad € ed IVA 21% pari ad €, oltre ad € per rimborso spese vive, per un totale di € Sull'importo di € sarà effettuata una ritenuta d'acconto 20% come per legge;

art.4) la Regione Puglia si obbliga ad emettere il mandato di pagamento quanto prima e comunque entro e non oltre il 15 febbraio 2012, da considerarsi termine essenziale, decorso il quale il professionista sarà nel pieno diritto di notificare decreto ingiuntivo con ogni aggravio;

art.5) l'Avv. si impegna ad accettare l'importo di cui all'art. 3 a saldo di quanto dovuto dalla Regione Puglia per le singole note specifiche indicate nell'elenco allegato al presente atto transattivo per costituirne parte integrante ed a tacitazione di ogni sua pretesa per le dette ragioni;

art.6) restano salvi ed impregiudicati i diritti e gli onorari dell'Avv. per gli incarichi ancora in corso e comunque per ogni altro incarico non compreso nell'elenco allegato, costituente parte integrante della presente transazione;

art.7) in caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione della presente scrittura transattiva sarà competente il Foro di Bari.

Bari,

Avv.

Per il Presidente della Regione Puglia
Dott. Nicola Vendola

Il Capo di Gabinetto
Avv. Davide Filippo Pellegrino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 52

Cont. 891/11/ CE-1319/11/CE - Corte Costituzionale - Ricorsi per conflitto di attribuzione fra enti n. 5/2011. 12/2011 - Rinuncia per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- con provvedimenti n. 1621 del 12.7.2011 e n. 2237 del 13.10.2011, la G.R. ha deliberato di impugnare il decreto ministeriale n. 73 del 9 maggio 2011 e il decreto ministeriale n. 128 del 10 agosto 2011, aventi entrambi ad oggetto la conferma del dott. Massimo Avancini a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia per la durata di tre mesi a decorrere rispettivamente dalla data dell' 11 maggio 2011 e dell' 11 agosto 2011.
- successivamente alla proposizione dei ricorsi dinanzi alla Corte Costituzionale, contrassegnati dai nn. 5 e 12 del 2011, la Consulta, con sentenza n. 264 del 5.10.2011, scrutinava la legittimità del precedente decreto di nomina del dott. Massimo Avancini a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, pure impugnato dalla Regione Puglia. Con tale pronuncia dichiarava che *"non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia senza che fosse avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente"*, annullando il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2011, n. 62;
- di seguito ancora, con nota prot. 36343 del 27.12.2011, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto al Presidente della Regione Puglia, tra l'altro, di *"esprimere la formale intesa, ai sensi dell'art 9 comma 3 della Legge n. 394 del 1991 in ordine alla nomina del sig. Cesare Veronico, quale presidente*

dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia" e, con nota prot. 14232 del 28.12.2011, il Presidente della Regione Puglia ha espresso *"la formale intesa"* sul nominativa indicato.

- la successione della sentenza e del decreto di nomina, previa intesa, ha determinato il venir meno dell'interesse alla pronuncia della Corte Costituzionale sui ricorsi contrassegnati dai n. 5 e 12 del 2011 del registro del conflitto fra enti;
- pertanto, si propone che venga deliberata la rinuncia da parte della Regione Puglia a tali ricorsi.

Valore della causa: straordinaria importanza ex art. 5, comma 3, del D.M. n.127 del 2004.

(Settore di spesa: Assessorato all'Ecologia)

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.E.I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultante istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett. K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rinunciare ai ricorsi proposti, a seguito di D.G.R. n. 1621 del 12.7.2011 e n. 2237 del

13.10.2011, dinanzi alla Corte Costituzionale contrassegnati dai n. 5 e 12 del registro del conflitto fra enti;

- di autorizzare gli avvocati costituiti nell'interesse della Regione Puglia, Avv.ti Marina Altamura e Tiziana Colelli, a darne atto nei giudizi pendenti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 91

Cont. 1758/11/ BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - D.A. piu' altri / Regione Puglia - Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 17/11/2011, D.A. ed altri, residenti in Bari, hanno impugnato in parte qua dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, la DGR n. 1812/2011, di approvazione con prescrizioni e rinvio della variante al PRG del Comune di Bari, avente ad oggetto l'adeguamento dello strumento generale al PUTT/P.

Con comunicazioni anche telematiche, il Servizio Regionale Assetto del Territorio ed il Servizio Urbanistica Regionale, data l'importanza della questione, hanno manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 19/12/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regione- le Assetto del Territorio e Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal

vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 92

Cont. 1749/11/ BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Comune di Taranto / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 17/11/2011, il Comune di Taranto ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, la DD n.544/2011 con cui il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia aveva approvato l'elenco delle candidature ammesse alla successiva fase negoziale, in relazione all'attuazione dell'Azione 7.1.1 "*Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi- P.O. FESR 2007-2013*".

Con comunicazioni anche telematiche, data anche l'importanza della questione, il Servizio Regionale Assetto del Territorio ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 23/12/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile;

Settore di spesa: Servizio Regionale Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 93

Cont. 1759/11/ BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. S.R. più' altri/ Regione Puglia. Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 17/11/2011, S.R. ed altri, residenti in Bari, hanno impugnato in parte qua dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, la DGR n.1812/2011, di approvazione con prescrizioni e rinvio della variante al PRG del Comune di Bari, avente ad oggetto l'adeguamento dello strumento generale al PUTT/P.

Con comunicazioni anche telematiche, il Servizio Regionale Assetto del Territorio ed il Servizio Urbanistica Regionale, data l'importanza della que-

stione, hanno manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 19/12/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile;

Settore di spesa: Servizio Regionale Assetto del Territorio e Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e,

pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 94

Cont. 1628/10/ BU. Consigliato di Stato - Roma. Ditta R.C. S.r.l. /Comune di Ascoli Satriano e Regione Puglia. Proposizione appello avverso la sentenza n. 778/2011 TAR Bari. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 9/11/2010, la Ditta R.C. s.r.l. corrente in Ascoli Satriano ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento previa sospensione, tra gli altri, la nota prot. n.6195 dell'11/10/2010 del Servizio Regionale Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica.

Con nota del 7/12/2010 prot. n. 8280, il Servizio Regionale Assetto del Territorio, a mezzo del Dirigente, sig.ra ing. Francesco Pace, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/12/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci, poi ratificato con DGR n.279 del 24/2/2011.

Nel relativo giudizio iscritto al n.1748/2010, il TAR Bari - III Sezione- ha accolto l'appello con sentenza n.778/2011.

Con nota del 4/1/2012 prot. n.263 e con nota del 3/1/2012 prot. n.58, sia il Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica- che il Servizio Urbanistica hanno rappresentato la necessità di proporre impugnazione avverso la citata sentenza.

Pertanto, il Presidente della G.R., provvisoriamente sostituito dall'Assessore ai LL.PP., avv. Fabiano Amati, in forza di delega prot. n.5970/SP del 30/12/2011, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/1/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la sentenza n.778/2011 del TAR Bari -III Sezione-.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare rilevanza; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-

zione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., provvisoriamente sostituito dall'Assessore ai LL.PP., avv. Fabiano Amati, in forza di delega prot. n.5970/SP del 30/12/2011, di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.778/2011 depositata il 25/5/2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -III Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 129

Correzione deliberazione G.R. n.1235 del 7/6/2011 avente ad oggetto: "Cont. 1105/10/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv Giuseppe Colapietro c/ Regione Puglia. - Ricorso ex art. 414 cpc. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione".

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1235 del 07/06/2011 la Giunta Regionale ha ratificato il mandato difensivo, conferito con provvedimento urgente dal Presidente della G.R. all'avv. Ettore Sbarra nel giudizio proposto dall'avv. Giuseppe Colapietro per il pagamento dei compensi professionali.

Per mero errore materiale, nel predetto atto giuntale, è stato indicato quale numero di contenzioso di riferimento il 1105/11/GA in luogo del 1105/10/GA.

Occorre pertanto procedere alla correzione dell'errore materiale così come innanzi precisato.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che e di spesa e dalla stessa, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di procedere alla correzione dell'errore materiale dei cui alla Delibera G.R. n. 1235 del 07/06/2011 e, pertanto, di individuare nel 1105/10/GA il corretto numero di contenzioso relativo al giudizio in epigrafe indicato;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 165

Cont. n. 1610/11/ BU. Tribunale amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. E SRL/ Regione Puglia - Comune di San Severo. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 27/10/2011 iscritto al n.1975/2011, la E. srl con sede in San Severo, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, il conclusione negativa del tavolo di concertazione convocato, a seguito di ordinanza collegiale del TAR Bari, nell'ambito del procedimento per conferenza di servizi indetta ex art.5 DPR n.447/1998, avente ad oggetto un progetto in variante urbanistica presentato dalla ricorrente per la delocalizzazione di un complesso aziendale di

logistica e gestione dei trasporti su suolo sito in agro di San Severo ed il parere reso dal rappresentante del Servizio Urbanistica della Regione Puglia nella seduta del 14/7/2011.

Data l'importanza della questione e l'esistenza di un pregresso contenzioso, il Servizio Urbanistica Regionale ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 4/11/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile;

Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 182

Cont. n. 413/08/ SI - TER - Corte di Appello di Roma. INPDAP c/Regione Puglia - Ratifica conferimento incarico difensivo all'avv. Renato Grelle - Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

L'INPDAP ha proposto appello dinanzi la Corte di Appello di Bari avverso la sentenza n. 8376/11, emessa dal Tribunale Civile di Roma, favorevole all'Amministrazione Regionale.

La Regione è stata difesa dall'Avv. Renato Grelle.

Il Presidente della G.R. ritenuto necessario resistere nel suindicato giudizio, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha confermato nell'incarico difensivo, in data 24.10.2011, l'Avv. Renato Grelle del Foro di Bari.

(Valore della controversia: da Euro 3.195.106,87; Settore di Spesa: Contenzioso Amministrativo)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001
- La presumibile complessiva spesa di Euro 5.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere nel giudizio di riassunzione sopraindicato dinanzi al Tribunale di Roma ratificando l'operato del Presidente di conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Renato Grelle del Foro di Bari;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 183

Cont. n. 1507/10/ GR - Istituto Ortopedico italiano srl c/Regione Puglia. TAR Puglia sezione di Lecce. - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Rizzo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

L'Istituto Ortopedico Italiano s.r.l. ha proposto ricorso, notificato in data 21/10/2010, innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce per l'accertamento del diritto del medesimo ricorrente e per la condanna della Regione al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata abilitazione alla fornitura di presidi ortopedici, la cui illegittimità è stata accertata dal TAR Puglia sezione di Lecce con sentenza n. 1709/09;

Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità - con nota prot. n. AOO 151 12520 del 5/11/2010 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa,

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Attiva e Attuazione del Programma, dott. Nicola Fratoianni, giusta delega del Presidente della G.R. prot. AOO 021 0013950 del 16/12/2011, pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi (R.G.

1580/10) e con proprio provvedimento del 16/12/11, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Rizzo, nato a Gallipoli il 5/9/1964 - cod. fisc.: RZZ GPP 64P05 D883W (U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 3.072.869,31;
Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile complessiva spesa di euro 10.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Attiva e Attuazione del Programma, dott. Nicola Fratoianni, giusta delega del Presidente della G.R. prot. AOO 021 0013950 del 16/12/2011 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce a mezzo dell'Avv. Giuseppe Rizzo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 184

Cont. n. 1369/11/ GR - ITEL Telecomunicazioni srl c/Regione Puglia. TAR Puglia sede di Bari. - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Federico Massa.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

La ITEL Telecomunicazioni s.r.l. ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data

23/9/2011, innanzi al TAR Puglia sede di Bari per l'accertamento dell'obbligo di provvedere a carico della Regione Puglia, con conseguente declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato sulla diffida notificata in data 18/5/2011 dalla ricorrente, ad oggetto l'istanza di revoca e/o dichiarazione di decadenza dei finanziamenti concessi provvisoriamente a Radion Società Consortile S.c. a r.l. e/o alle singole Società partecipanti al capitale della medesima e/o il diniego della concessione dei finanziamenti definitivi; nonché per la condanna dell'Amministrazione a provvedere in merito alla predetta diffida e a revocare e/o dichiarare la decadenza dal finanziamento provvisorio concesso alla predetta Radion Società Consortile S.c. a r.l. e/o alle singole Società partecipanti al capitale della medesima e/o, comunque, a denegare la concessione definitiva delle predette agevolazioni, di cui al POR Puglia 2000/2006 - "Programmi Integrati di Agevolazioni" PIT n. 9 Territorio Salentino Leccese; in ogni caso, per l'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio;

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività con nota prot. n. AOO 158 0010873 del 2/11/11, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi (R.G. 1715/11) e con proprio provvedimento del 24/11/11, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Federico Massa nato a Lecce il 29/6/56 - cod. fisc.:MSS FRC 56H29 E506Y, già officiato in precedente giudizio (cont. 2554/08) connesso al presente (U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile;
Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile complessiva spesa di euro 4.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale ptot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sede di Bari a mezzo dell'Avv. Federico Massa;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 186

Cont. n. 1275/11/ AL - T.A.R. Puglia. Sede di Bari. - Universus CSEI e Associazione SIGEA c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 18.8.2011, Universus CSEI e Associazione SIGEA hanno chiesto al TAR Puglia - Bari l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione di esclusione del costituendo raggruppamento Universus CSEI - Sigea - Università di Bari - Università di Genova dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricognizione e verifica del patrimonio geologico esistente, per l'individuazione dei geo-siti e delle emergenze, al fine di dare attuazione alla L.R. n. 33/2009 - Azione 4.4.1 - Linea 4.4. - Asse IV - P.O. FESR 2007-2013, comunicata con nota prot. n. 4219 del 19.7.2011;
- poiché con nota inviata a mezzo e-mail il 30.8.2011, il Servizio Affari Generali ha comunicato di aver riammesso il costituendo consorzio alla procedura aperta, è stata ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 31.8.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Affari Generali - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

Valore della causa: euro 416.666,67;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, si propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno

eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 187

Cont. n. 1687/10/ AL - Tribunale di Bari.- Regione Puglia c/ Trabace Rosanna - Atto di citazione in opposizione a D.I n. 2377/2010. Rattifica incarico difensivo all'Avv. Marina Altamura - Legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con decreto ingiuntivo n. 2377 dell'11.11.2010, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento in favore della ditta Trabace Rosanna della somma di euro 24.932,50 oltre interessi legali dalla messa in mora e spese della procedura. Tale somma riverrebbe dal mancato pagamento del contributo di euro 24.932,50 relativo al "progetto di riqualificazione" presentato dalla ditta ricorrente e ritenuto ammissibile al finanziamento con atto dirigenziale n. 551 del 30.7.2009. Secondo l'avversa ricostruzione, nonostante il tempestivo adempimento da parte della ricorrente alle prescrizioni del bando e l'emissione del mandato da parte dell'Ufficio Ragioneria, la Regione Puglia non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate con determinazione dirigenziale n. 323 del 28.6.2010.

Il Servizio Attività Economiche Consumatori ha comunicato la necessità di costituirsi in giudizio e proporre opposizione al predetto decreto ingiuntivo, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente della G.R., ritenuto necessario proporre opposizione al D.I. n. 2377/2010 innanzi al Tribunale di Bari, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 22.12.2010, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marina Altamura dell'Avvocatura Regionale;

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Bari.

Valore della causa: oltre euro 25.000,00

Settore di spesa: Servizio Attività Economiche Consumatori.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, si propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di proporre opposizione al D.I. n. 2377/2010 dinnanzi al Tribunale di Bari, a mezzo dell'avv. Marina Altamura della Avvocatura Regionale;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 189

Cont. n. 324/11/ LO - Corte d'Appello di bari sez. Volontaria Giurisdizione "Bar Giardino di Torrelli Antonio & fratelli S.n.c. c/Regione Puglia". Ricorso. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno Avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

Con Ricorso ex art. 7 L. 443/85 e L. r. 19/05, ritualmente notificato, la ditta Bar Giardino Di Torelli Antonio & F.lli S.N.C, adiva la Corte d'Appello di Bari - sez. Volontaria Giurisdizione, per

l'annullamento, dell'Ordinanza emessa dal Collegio della IV Sezione Civile del tribunale di Bari, nel procedimento 197/2011 V.G.

Pertanto, il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente conferiva in via d'urgenza salvo ratifica della G.R., in data 30.11.2011, mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Antonella Lofredo;

“Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18”, istituita dall'Avvocatura della Regione Puglia”

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la decisione già assunta di resistere nel giudizio che trattasi;

(Valore delle controversie: indeterminato medio - Servizio di Spesa: ARTIGIANATO)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della G.R., ora per allora, nella resistenza del giudizio di cui in premessa a mezzo dell'avv. Antonella Lofredo;
- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina del compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 205

Cont. n. 816/11/ GA - Tribunale Lavoro Bari Avv. Vito Guglielmi c/Regione Puglia, competenze professionali difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazione spese legali” e confermata dall'Avvocato Coordinatore. riferisce quanto segue:

Il Tribunale di Bari sez. Lavoro adito con decreto ingiuntivo 952/2011, ritualmente notificato. ingiungeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali maturate dall'avv. Vito Guglielmi in qualità di avvocato del libero, pari ad euro 19.003.47 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.

Le competenze riconosciute attengono a nove giudizi innanzi al Giudice di pace di Brindisi definiti con sentenze nn. 617/06, 633/06, 637/06, 646/06, 676/06, 708/06, 743/06, 748/06, 749/2006.

Con deliberazione n. 1417 del 28/06/2011 la G.R. disponeva acquiescenza al decreto ingiuntivo notificato dal Tribunale di Bari sez. Lavoro in favore dell'Avv. Vito Guglielmi.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale - non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio- e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale -si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione al bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 21.612,20 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Vito Guglielmi. si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa. con prelievo dell'importo euro 19.003.47 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il cap. 1312 per euro 19.003,47

(SIOPE 1363) imputando altresì ai cap. 1315 euro 1.548,35 per interessi e cap. 1317 euro 1.060.38 per rivalutazione (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro _____ si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario. con imputazione ai Capitoli 1312 - 1315 e 1317.

Il Presidente relatore. sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97. art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio. ammonante ad euro 21.612,20 per pagamento competenze dovute, per l'attività professionale svolta, compresi gli interessi e le spese della procedura monitoria, all'Avv. Vito Guglielmi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 21.612,20 mediante la varia-

zione al bilancio, e quant'altro descritto nella sezione -Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5. della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7. della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 206

Cont. n. 861/11/ GA - Tribunale Lavoro Bari Avv. Vito Guglielmi c/Regione Puglia, competenze professionali difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa - Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Tribunale di Bari sez. Lavoro con decreto ingiuntivo n. 1058/11, ritualmente notificato, ingiungeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali maturate dall'avv. Vito

Guglielmi. in qualità di avvocato del libero foro, pari ad euro 14.882,64 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.

Le competenze riconosciute attengono a nove distinti giudizi innanzi al Trib. di Brindisi sez. di Ostuni definiti con le sentenze nn. 1074/07, 1075/07, 1076/2007.

Con deliberazione n. 1415 del 28/06/2011 la G.R. disponeva acquiescenza al decreto ingiuntivo notificato dal Tribunale di Bari sez. Lavoro in favore dell'Avv. Vito Guglielmi.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale - non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio - e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio. essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione al bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 17.056.82 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Vito Guglielmi, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con

prelievo dell'importo euro 14.882,64 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il cap. 1312 per euro 14.882,64 (SIOPE 1363) imputando altresì ai cap. 1315 euro 892,44 per interessi e cap. 1317 euro 1.281,74 per spese della procedura monitoria (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. I 1/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro _____ si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312 - 1315 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 17.056,82 per pagamento competenze dovute, per l'attività professionale svolta, comprese le spese cui D.I. per interessi e rivalutazione monetaria, all'Avv. Vito Guglielmi;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 17.056.82 mediante la variazione al bilancio, e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 207

Cont. n. 377/11/ GA - Tribunale Lavoro Bari Avv. Vito Guglielmi c/Regione Puglia, competenze professionali difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa - Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Tribunale di Bari sez. Lavoro adito per ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, ingiungeva

alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali maturate dall'avv. Vito Guglielmi in qualità di difensore, in costanza di rapporto di pubblico impiego fino alla data 31/12/2003, pari ad euro 32.481,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le competenze riconosciute attengono ai 23 giudizi innanzi al Trib. di Brindisi sez. di Francavilla Fontana definiti con le seguenti sentenze 125/03, 126/03, 127/03, 128/03, 129/03, 130/03, 133/03, 134/03, 135/03, 137/03, 139/03, 140/03, 141/03, 142/03, 143/03, 144/03, 145/03, 146/03, 147/03, 148/03, 149/03, 150/03 151/2003.

Con deliberazione n. 1416 del 28/06/2011 la G.R., disponeva acquiescenza al decreto ingiuntivo notificato dal Tribunale di Bari sez. Lavoro in favore dell'Avv. Vito Guglielmi.

La somma da liquidare per interessi e rivalutazione per il combinato disposto del comma 6 art. 16 legge 30/12/1991 n. 412 e del comma 1 art. 2 D.M. 01/09/1998 n. 352 (Rivalutazione euro 1.039.40 - Interessi euro 525.49 = 513.91 euro calcolati dal 02/12/2010 al 31/12/2011).

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra [impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione al bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del

provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 32.995.29 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Vito Guglielmi, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 32.481.38 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il cap. 1312 per euro 32.481,38 (SIOPE 1363) imputando al cap. 1316 euro 513.91 per rivalutazione (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro _____ si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312 e 1316.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio. ammontante ad euro 32.995.29 per pagamento competenze dovute, per l'attività professionale svolta, comprese le spese cui D.I. per rivalutazione monetaria, all'Avv. Vito Guglielmi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 32.995.29 mediante la variazione al bilancio, e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 208

Cont. n. 608/09/ FO - (D.I. 760/2009 - precetto e pignoramento presso terzi) - Tribunale Bari sezione Lavoro Perfido Isabella c/Regione Puglia, competenze professionali Legale interno Avv. Isabella Perfido difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale sono stati ratificati gli incarichi, conferiti all'avv. Isabella Perfido per i giudizi a margine indicati:

- n. 6455 del 05/08/1997 (Cont. 1426/97/P Cucci Vittorio + 8 definito con decreto 766/08 Tar Bari);
- n. 1135 del 29/04/1998 (Cont. 134/98/P Marzo Giulia + 2 definito con decreto 457/08 Tar Lecce);
- n. 2336 del 18/06/1998 (Cont. 1137/97/P Manzo Raffaele definito con decreto 763/08 Tar Bari);
- n. 1654 del 28/11/2001 (Cont. 3417/01/P Liotile Oronzo definito con sentenza 11807/03. Trib Lavoro Bari);
- n. 1770 del 11/12/2001 (Cont. 5217/01/P Di Ronzo Vito Leonardo definito con sentenza 14172/06 Trib Lavoro Bari);
- n. 249 del 19/03/2002 (Cont. 9242/01/P Di Mola Sante definito con sentenza 12379/06 - Cont. 9560/01/P Attila Paola definito con sentenza 7425/06 Trib Lavoro Bari);
- n. 370 del 29/04/2002 (Cont. 9310/01/P Viola Vincenzo definito con sentenza 8720/06 Trib Lavoro Bari);
- n. 408 del 29/04/2002 (Cont. 4679/01/P Turbino Palma definito con sentenza 15916/06 - Cont. 4691/01/P Ruggiero Maria definito con sentenza 12386/06 - Cont. 8827/01/P Ciocia Valentino definito con sentenza 4148/06 Trib Lavoro Bari);
- n. 427 del 29/04/2002 (Cont. 9322/01/P Corti Crescenza sentenza 12381/06 Trib Lavoro Bari);
- n. 1611 del 29/10/2002 (Cont. 5208/01/P Tosches Matteo definito con sentenza 937/07 Trib Lavoro Lucera);
- n. 60 del 25/02/2003 (Cont. 9818/02/P Mizio Francesco definito con sentenza 14407/06 - Cont. 9819/02/P Loverro Giuseppe definito con sentenza 2367/07 - Cont. 9820/02/P Pizzi Alfredo definito con sentenza 14408/06 - Cont. 9821/02/P Troiani Vito definito con sentenza 14411/06 Trib Lavoro Bari);
- n. 194 del 11/03/2003 (Com. 5455/01/P Corte Appello Bari sez. Lavoro Bisceglie Grazia definito sentenza 768/04);

(Valore della controversie: indeterminabile modesto;

Settore di spesa: Vari)

- I suddetti giudizi si sono conclusi con i decreti e le sentenze innanzi dette ad esito favorevole all'Amministrazione Regionale e le spese sono state compensate.
- L'Avv. Isabella Perfido, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P. con lettera del 16/06/2008 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite note specifiche per l'importo complessivo di euro 16.541,19 al lordo degli oneri di legge, all'Ufficio liquidazioni in data 05/08/2008.
- In data 27/04/2009 l'Avv. Isabella Perfido ha notificato il decreto ingiuntivo n. 760/09 dell'importo di euro 16.541,19 oltre le spese della procedura per euro 546,77 al lordo di IVA e C.A.P., assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 04/04/2011.
- Il predetto D.I. 760/09 con sentenza 2447/2011 del Trib. Lavoro Bari è stato confermato rigettando l'opposizione dell'Ente Regione con condanna alle spese per euro 1.950,00 oltre accessori di legge e tariffa.
- In data 25/07/2011 l'Avv. Isabella Perfido ha notificato atto di precetto dell'importo di euro 22.635,42 comprensivi di sorte capitale nonché le spese dell'opposizione al decreto ingiuntivo come in sentenza, della procedura monitoria e del precetto per euro 4.540,86 al lordo di IVA e C.A.P. nonché interessi e rivalutazione monetaria. assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 03/11/2011.
- In data 14/09/2011 l'Avv. Isabella Perfido ha notificato atto di pignoramento presso terzi dell'importo di euro 22.635,42 oltre le spese per euro 909,59 al lordo di IVA e C.A.P. assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 10/01/2012.
- Nulla risulta da liquidare per interessi e rivalutazione per il combinato disposto del comma 6 art. 16 legge 30/12/1991 n. 412 e del comma 1 art. 2 D.M. 01/09/1998 n. 352 (Rivalutazione euro 929,61 - Interessi euro 1.079,46 = -149,85 euro calcolati dal 16/09/2008 al 23/01/2012.
- Con la determina 1106/2008 risulta assunto un impegno di spesa per euro 7.954,33 che copre parzialmente la spesa in liquidazione ed in particolare quella relativa ai contenziosi 9560/01/P, 5208/02/P, 9310/01/P, 9820/02/P, 4679/01/P, 4691/01/P, 9821/02/P, 8827/01/P, tale impegno soggetto alla perenzione amministrativa dovrà

essere riscritto, con la susseguente determina di liquidazione al bilancio in corso.

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale -non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente. la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio. essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 21.991,64 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Isabella Perfido e dal suo difensore Avv. Francesco Pannarale, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa. con prelievo dell'importo euro 8.586,86 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1312 per euro 8.586,86 (SIOPE 1363) nonché con successiva iscrizione del residuo passivo perento giusta determina 1106/2008 per euro 7.954,33 e l'imputazione al capitolo 1317 per euro 5.450,45 (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 21.991.64 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 21.991.64 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta e per spese del D.I. 760/2009, Atto di precetto e Pignoramento presso all'Avv. Isabella Perfido e Avv. Francesco Pannarale;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 21.991.64 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura

Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 235

Cont. n. 614/10/ RO - Tribunale di Bari. Sezione Lavoro - C.N. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 15/04/2010, e rubricato con il n. 5665/10 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, il Sig. C.N., premesso di essere affetto da poliometite degli arti inferiori contratta a seguito di sottoposizione alla vaccinazione antipolio Sabin, ha chiesto, previo accertamento del proprio diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i., la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla predetta legge;

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 2.09.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso

dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 236

Cont. n. 1102/10/ RO - Tribunale di Bari. Sezione Lavoro - F.N. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 08/07/2010, e rubricato con il n. 5444/10 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, il Sig. F.N., assumendo di aver contratto il virus dell'epatite C (c.d. HCV) a seguito di emotrasfusioni effettuate presso l'Ospedale "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte, ha chiesto, previo accertamento del proprio diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i., la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT alla corre-

sponsorizzazione dell'assegno vitalizio di cui alla predetta legge;

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 2.09.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 237

Cont. n. 1550/11/ RO - Tribunale di Bari. Sezione Lavoro - P.A. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 28/09/2011, e rubricato con il n. 3918/11 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, il Sig. P.A., premesso di essere affetto da neoplasia prostatica trattata con terapia ormonale e di essersi sottoposto ad un trattamento di tomoterapia adiuvante della loggia prostatica presso la Fondazione San Raffaele del

Monte Tabor, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti per ottenere il rimborso della relativa spesa sostenuta presso la suddetta Fondazione;

- il Servizio P.A.O.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute, con nota prot. AOO_151-11827 del 18/10/2011, ha trasmesso relazione da cui si evince l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 4.11.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: euro 17.319,81.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 238

Cont. n. 1719/10/ RO - Tribunale di Lecce. Sezione Lavoro - S.P. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 27/10/2010, e rubricato con il n. 1543/10 R.G. presso il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, il Sig. S.P., premesso di essere beneficiario dell'assegno vitalizio ex legge n. 210/92 correlato alla settima categoria ex D.P.R. n. 834/81, composto dalle voci "indennizzo" ed "indennità integrativa speciale", giusta prescrizione normativa, e rivalutato annualmente,

- secondo gli indici ISTAT, soltanto nella sua componente "indennizzo"; assumendo, inoltre, che l'aggiornamento dell'assegno erogatogli tiene conto della sola rivalutazione dell'indennità base e non anche di quella integrativa speciale, richiedeva l'accertamento dell'obbligo di rivalutazione dell'assegno, a far data dal 6.10.1992 (data della domanda), sia per la voce indennizzo che per quella indennità integrativa speciale e, conseguentemente, la condanna della AUSL LE, del Ministero della Salute e della Regione Puglia, in solido tra loro, al pagamento delle relative somme, con gli ulteriori interessi legali;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale;
 - il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 1.02.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
 - il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 239

Cont. n. 447/10/ RO - Tribunale di Trani. Sezione Lavoro - D.R. c/Regione Puglia piu' altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 11/03/2010, e rubricato con il n. 975/10 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, la Sig.ra D.R. E., premesso di aver contratto il virus dell'epatite HCV positiva nel corso ed in occasione della sua attività lavorativa, quale operatore sanitario alle dipendenze del P.O. di Andria, ed in conseguenza del c.d. rischio generico aggravato, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e, conseguentemente, chiedeva la condanna della AUSL BAT, del Ministero della Salute e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio corrispondente alla ascrivibilità della malattia contratta alla 7^a categoria di cui alla Tab. A del D.P.R. n. 834/1981 a far tempo dall'1/06/2008 fino alla effettiva erogazione, il tutto con accessori di legge ex art. 429 c.p.c.;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 20.04.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 247

Cont. n. 1687/10/ AL - Tribunale di Bari. Ditta Trabace Rosanna - Autorizzazione alla Transazione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con decreto ingiuntivo n. 2377 dell'11.11.2010, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento in favore della ditta Trabace Rosanna della somma di euro 24.932,50 oltre interessi legali dalla messa in mora e spese della procedura, riveniente dal mancato pagamento del contributo di euro 24.932,50 relativo al "progetto di riqualificazione" presentato dalla ditta Trabace e ritenuto ammissibile al finanziamento con atto dirigenziale n. 551 del 30.7.2009;
- secondo la ricorrente, nonostante il tempestivo adempimento alle prescrizioni del bando e l'emissione del mandato da parte dell'Ufficio Ragioneria, la Regione Puglia non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate con determinazione dirigenziale n. 323 del 28.6.2010;
- con atto di citazione notificato il 7.1.2011, l'Amministrazione ha proposto opposizione a d.i. facendo presente che, in applicazione delle prescrizioni per il patto di stabilità interno 2010, deliberate dalla G.R. con provvedimenti n. 1712/2010 e 1858/2010, era stata annullata la registrazione contabile relativa alla liquidazione del contributo in favore della ditta Trabace Rosanna; una volta ottenuta la disponibilità dei fondi da utilizzare, l'Amministrazione aveva provveduto all'immediata liquidazione del contributo in favore della ditta ricorrente; l'Amministrazione ha, quindi, chiesto la revoca ovvero la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in considerazione dell'avvenuto pagamento;
- costituendosi in giudizio con comparsa del 14.2.2011, la ditta Trabace Rosanna, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pancallo, ha chiesto al Tribunale di Bari di "rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2377/2010

proposta dalla regione Puglia e, quindi, dando atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale, confermare la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, di cui se ne richiede la provvisoria esecuzione; condannare la Regione Puglia al pagamento delle spese (generali e non), diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario";

- il giudizio, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Bari, G.I. dott. Federici, è contrassegnato dal n. 198/2011;
- all'udienza del 17.10.2011, il G.I. ha invitato le parti ad una "valutazione proficua" finalizzata alla definizione in via bonaria della controversia, avente ad oggetto le sole spese legali della fase monitoria e di quella a cognizione piena;
- in tale prospettiva, è stata ravvisata l'opportunità di definire la controversia mediante il pagamento delle sole spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, per l'importo di euro 831,00 oltre i.v.a., c.a.p. e spese generali, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione;
- con nota del 20.12.2011 l'avv. Antonio Pancallo ha, quindi, quantificato gli importi per un ammontare complessivo di euro 1.134,46.

In relazione a quanto sopra, valutata la convenienza di una definizione bonaria della questione in ragione del riconoscimento delle sole spese della fase monitoria e dell'alea del giudizio di opposizione (in ordine al pagamento delle spese della fase a cognizione piena), si ritiene opportuno definire il contenzioso alle condizioni su esposte.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE

L'avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell'invito rivolto dal G.I. alle parti all'udienza del 17.10.2011 e del parere espresso dal Servizio Attività Economiche - Consumatori e dell'avvocato difensore della Regione, Marina Altamura, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di approvare l'atto di transazione allegato alla pre-

sente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

Valore della causa: oltre euro 25.000,00

Settore di spesa: Servizio Attività Economiche Consumatori.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 1.134,46 a carico del Bilancio regionale, da finanziare con le disponibilità del capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti, spese procedurali e legali" - U.P.B. di Spesa: 10.4.2 - Esercizio finanziario 2012. Il Dirigente di Servizio Attività Economiche Consumatori con successiva determina dirigenziale da adottare entro il corrente esercizio finanziario provvederà all'impegno e liquidazione dell'importo su indicato.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di addivenire alla transazione con l'avv. Antonio Pancallo, difensore antistatario della sig.ra Rosanna Trabace, secondo i patti e le condizioni di cui alle premesse e all'atto di transazione allegato;
- di approvare lo schema di atto di transazione costituente parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente p.t. del Servizio Attività Economiche Consumatori, e l'avv. Marina Altamura, in qualità di difensore dell'Ente, alla sottoscrizione del citato atto di transazione;
- di autorizzare il medesimo difensore ad abbandonare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Bari, dott. Federici, r.g. n. 198/2011;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Attività Economiche - Consumatori, ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di transazione, ad adottare gli atti di impegno e liquidazione delle somme da corrispondere alla controparte;
- di imputare la somma di euro 1.134,46 al capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti, spese procedurali e legali" - U.P.B. di Spesa: 10.4.2 - Esercizio finanziario 2012;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE**TRA**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni utile effetto di legge,

la ditta **Trabace Rosanna**, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pancallo, con domicilio in Bari alla strada Torre Tresca n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Muscatello, da una parte,

e

la **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31/33, in persona del procuratore speciale dott. _____, Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori, assistito dall'avv. Marina Altamura, dell'Avvocatura Regionale, entrambi autorizzati a sottoscrivere il presente atto in virtù della deliberazione della Giunta Regionale nr. _____ del _____;

PREMESSO CHE

- che con decreto ingiuntivo n. 2377 dell'11.11.2010, il Tribunale di Bari, su istanza della ditta Trabace Rosanna, ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 24.932,50 oltre interessi legali dalla messa in mora e spese della procedura riveniente dal mancato pagamento del contributo di €. 24.932,50 relativo al "*progetto di riqualificazione*" presentato dalla ditta Trabace e ritenuto ammissibile al finanziamento con atto dirigenziale n. 551 del 30.7.2009;
- che, secondo la ricorrente, nonostante il tempestivo adempimento alle prescrizioni del bando e l'emissione del mandato da parte dell'Ufficio Ragioneria, la Regione Puglia non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate con determinazione dirigenziale n. 323 del 28.6.2010;
- con atto di citazione notificato il 7.1.2011, l'Amministrazione ha proposto opposizione a d.i. facendo presente che, in applicazione delle prescrizioni per il patto di stabilità interno 2010, deliberate dalla G.R. con provvedimenti n. 1712/2010 e 1858/2010, era stata annullata la registrazione contabile relativa alla liquidazione del contributo in favore della ditta Trabace Rosanna; una volta ottenuta la disponibilità dei fondi da utilizzare, l'Amministrazione aveva

provveduto all'immediata liquidazione del contributo in favore della ditta ricorrente; l'Amministrazione ha, quindi, chiesto la revoca ovvero la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in considerazione dell'avvenuto pagamento;

- costituendosi in giudizio con comparsa del 14.2.2011, la ditta Trabace Rosanna, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pancallo, ha chiesto al Tribunale di Bari di *“rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2377/2010 proposta dalla regione Puglia e, quindi, dando atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale, confermare la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, di cui se ne richiede la provvisoria esecuzione; condannare la Regione Puglia al pagamento delle spese (generali e non), diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”*;
- il giudizio, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Bari, G.I. dott. Federici, è contrassegnato dal n. 198/2011;
- all'udienza del 17.10.2011, il G.I. ha invitato le parti ad una *“valutazione proficua”* finalizzata alla definizione in via bonaria della controversia, avente ad oggetto le sole spese legali della fase monitoria e di quella a cognizione piena;
- in tale prospettiva, le parti hanno concordato una possibile definizione transattiva della controversia, da sottoporre alla definitiva valutazione della Giunta della Regione Puglia;
- che, in sintesi, l'ipotesi transattiva prevede la corresponsione da parte della Regione Puglia alla ditta Trabace Rosanna delle sole spese liquidate nella fase monitoria del giudizio, con conseguente abbandono del giudizio di opposizione e compensazione della spese legali della fase a cognizione piena.
- che la Giunta della Regione Puglia ha autorizzato la presente transazione con deliberazione del _____, n. _____, approvando il relativo schema;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO IN VIA TRANSATTIVA

QUANTO SEGUE:

1. La premessa costituisce parte integrante della transazione, come pure la deliberazione della Regione Puglia nr. ___/2012.
- 2) La Regione Puglia si obbliga corrisponderà in via transattiva alla ditta Trabace Rosanna la somma liquidata a titolo di spese legali nel d.i. n. 2377/2010 e cioè l'importo complessivo di €. 1.134,46 comprensivo di spese generali, i.v.a., c.a.p. e ritenuta di acconto (millecentotrentaquattro/46).
- 3) La ditta Trabace Rosanna accetta in via transattiva il predetto importo, con compensazione delle spese del giudizio della fase di opposizione a d.i.
- 4) L'importo concordato di €. 1.134,46 sarà pagato dalla Regione Puglia alla ditta Trabace Rosanna mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate _____, con accredito entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di sottoscrizione del presente atto.
- 5) Le parti lasceranno estinguere il giudizio contrassegnato dal n. 198/2011 pendente dinanzi al Tribunale di Bari, dott. Federici, con compensazione delle spese.
- 9) Sottoscrivono il presente atto l'avv. Antonio Pancallo e l'avv. Marina Altamura per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della L.P.F.;
- 10) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere, oltre a quanto disciplinato nella presente transazione.
- 11) Eventuali controversie comunque connesse alla presente transazione saranno di competenza del Giudice ordinario.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari

sig.ra Rosanna Trabace _____

avv. Antonio Pancallo _____

per la Regione Puglia

Dirigente p.t. del Servizio

Attività Economiche Consumatori _____

avv. Marina Altamura _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 250

Cont. n. 1415/10/ LO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale "TOURIST SERVICE piu' altri" c/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato il 30.09.10 le ditte: TOURIST SERVICE corrente in Coriglianod'Otranto, MASSIMO ROTA & S.n.c, corrente in Specchia, M.A.K.I. S.r.l., corrente in Maglie, BRINDISI CENTRO ASSOCIAZIONE COMMERCianti - CONFERSERCENTI, corrente in Brindisi, VACANZA & TURISMO, corrente in Brindisi, ALBERGO RISTORANTE L'ORECCHIETTA di Santarella Antonio Ercole, corrente in Candela, CONFERSERCENTI PMI FOGGIA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE, corrente in Manfredonia, RIVIERA DEGLI HAETHEI S.r.l., corrente in Otranto, NICCOLO COPPOLA S.r.l., corrente in Gallipoli, CONFESERCENTI LECCE, corrente in Lecce, BAIA DEL GUSMAY, corrente in Peschici, HOTEL THALAS, corrente in Lecce, CONFESERCENTI PUGLIA, corrente in Bari, MONTUORI GIUSEPPINA, corrente in Gallipoli, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, impugnavano, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bari, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, la Determinazione del Dirigente del Servizio e Competitività n. 615 del 10.06.2010, avente ad oggetto. "PO 2007-2013 - Asse VI. Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.9 - Reg. reg. n. 36/2009 - Titolo III Impegno di spesa e pubblicazione Avviso per l'erogazione di "Aiuti alle Medie imprese ed ai Consorzi di PMI per i programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo"

La Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., si costituiva in giudizio con atto di costituzione e memoria difensiva in sede cautelare del 4 novembre 2010, contestando la fondatezza delle avverse iniziative giudiziarie e chie-

dendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda.

Il ricorso veniva discusso alla udienza pubblica del 19 aprile 2011.

Il TAR adito, definitivamente pronunciandosi sul ricorso lo dichiarava inammissibile, condannando le ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali, quantificandole in euro 2.000,00;

Con atto di appello ex art. 119, 6° comma, e 120, 11° comma, c.p.a. notificato in data 14 novembre 2011, le ditte ricorrenti impugnavano la sentenza chiedendone l'annullamento e/o la riforma.

Ravvisandosi l'opportunità della costituzione in appello, stante l'esito favorevole del giudizio in primo raso, il Presidente, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 3.1.2012, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia"

(Valore delle controversie: euro valore particolare interesse, - Servizio: Servizio Competitività")

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del VicePresidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della G.R., e pertanto i costituirsi, nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale illustrato in premessa a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente";
- disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 251

Cont. n. 44/11/ RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce. - Casa di Cura "Città di Lecce Hospital" S.r.l. c/Regione Puglia piu' 1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso principale notificato alla Regione Puglia in data 7.01.2011, e successivi tre atti contenenti motivi aggiunti notificati, rispettivamente, il primo nella medesima data di notifica del

ricorso principale (7.01.2011), il secondo in data 4.04.2011 ed il terzo in data 10.06.2011, la Casa di Cura "Città di Lecce Hospital" S.r.l. ha chiesto;

- con il ricorso principale, l'annullamento della Deliberazione del D.G. dell'A.S.L. LE n. 2012 del 7.07.2010, portante, tra l'altro, una prima definizione di partite di debito/credito tra la ASL e la ricorrente, con un danno emergente, per quest'ultima, di euro 46.080.821,37, a fronte di prestazioni sanitarie erogate e fatturate per euro 166.693.394,25, relativamente al periodo dell'1/01/2006 al 30/09/2009;

della Deliberazione del D.G. dell'A.S.L. LE n. 2854 del 29.09.2010, la quale riporta una seconda definizione che, relativamente al maggior periodo dell'1/01/2006 al 31/12/2009 ed al corrispondente maggior valore di 175.978.304,11 delle produzioni di ricovero ospedaliero erogate, innalza il predetto ammontare dei ricoveri disconosciuti dalla ASL, fino ad 47.725.283,91, rispetto al quale il medesimo deliberato dispone in capo alla ricorrente l'emissione di una nota di credito di corrispondente valore;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ed, in particolare, ove occorra, di quelli meramente richiamati nei predetti provvedimenti;

nonché l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento delle competenze dalla stessa legittimamente maturate e indebitamente trattenute dalla ASL LE con riferimento alle prestazioni di ricovero erogate in regime di accreditamento istituzionale nel periodo dall'1/01/2006 al 31/12/2009, nel rispetto delle disposizioni imperative inderogabili di cui all'art. 17 della L.R. n. 26/06 ed in forza della complessiva capacità erogativa della struttura, discendente dalle discipline accreditate, così come definite dalla DGR 813/2006 (Accordo Regione-Città di Lecce Hospital), esercitate conformemente all'organizzazione dipartimentale prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., nonché dalla vigente normativa regionale (tra le altre L.R. n. 25/06 e L.R. n. 23/08) e dallo strumento di programmazione costituito dal vigente Piano di Riordino Ospedaliero (DGR 1087/02) - da cui discende la predetta DGR 813/06 - che definisce, ai fini del razionale utilizzo delle risorse comunque impegnate, come "obbligatoria" la predetta modalità organizzativa a raggruppamento dipartimentale;

la consequenziale declaratoria di nullità o, comunque, l'annullamento, dei contratti 2006, 2007, 2008 e 2009 - unilateralmente predisposti e sostanzialmente imposti dalla ASL LE, sottoscritti con riserva della ricorrente esclusivamente in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - nelle parti in cui gli stessi sono stati predisposti in violazione, tra l'altro, delle predette norme imperative e, in particolare, dell'art. 17 della L.R. n. 26/06;

- con i primi motivi aggiunti l'annullamento della Deliberazione di G.R. 26.10.2010 n. 2252 (BURP del 5.11.2010 n. 168) nella parte in cui ha sostituito il punto E.5 della delibera n. 1491/2010, illegittimamente apponendo, in luogo della precedente corretta previsione in tema di tasso di occupazione percentuale di posti letto, la seguente: *“Nelle unità operative di degenza, in particolare se non associate a funzioni di urgenza, il tasso di occupazione dei posti letto non può essere superiore al 100% pro die del numero dei posti letto per disciplina accreditata e dei relativi volumi di attività contrattualizzati in ragione del numero dei posti letto accreditati”*;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente;

nonché l'accertamento del proprio diritto (ovvero per la perdurante applicazione dello stesso) a vedere applicate negli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. le regolamentazioni fissate dalla Programmazione Regionale con la DGR 1087/02 e con le conseguenti intese raggiunte giusta DGR 813/06, tra le strutture private dell'ospedalità privata pugliese e la Regione Puglia, rispetto a cui armonizzare l'applicazione concreta delle linee guida di cui alla successiva DGR 1494/09 e s.m.i. (atto che risulta modificato dalla suddetta DGR 2552/10);

a veder determinato il tasso di occupazione dei posti letto si base annua (divisore 365) conformemente alla vigente regolamentazione nazionale ai sensi e per gli effetti, ex multis, del D.M. 22.7.1983, del D.M. 12.12.2001 e dell'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/92; ad operare, ai fini di un razionale utilizzo delle risorse, conformemente al modello aggregativo/dipartimentale di cui al D.M. 22.7.1983 ed all'art. 17-bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., (anche ai fini della copertura del fabbisogno giusta art.21,

comma 4-ter, della L.R. 8/04), nei limiti di spesa annui da attribuirsi al presidio ospedaliero privato nella sua unitarietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8-quinquies e sexies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nel rispetto delle norme di legge in materia di utilizzo dei potenziali erogativi delle stesse, così come determinati dalla programmazione regionale rispetto al fabbisogno;

- con i secondi motivi aggiunti, l'annullamento della deliberazione del D.G. ASL LE n. 3954 del 30.12.2010 nella parte in cui stabilisce che - incomberà sulla Casa di Cura Città di Lecce Hospital, all'esito del pagamento, emettere nota di credito per l'importo di E 47.725.283,91, che potrà essere sostituita anche da idoneo documento a restituire a regolarità gli aspetti di carattere fiscale e contabile”;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quand'anche allo stato sconosciuto e, in particolare, ove occorra, della prefata nota ASL 497/conv. del 25.1.2011; - con i terzi motivi aggiunti, l'annullamento della nota dell'ASL LE prot. n. 54641 del 5.4.2011, inviata a mezzo raccomandata a/r e pervenuta alla ricorrente in data 11.4.2011, con cui l'Amministrazione sanitaria ha sollecitato la Casa di Cura Città di Lecce Hospital ad emettere ed inviare la nota di credito per l'importo di euro 47.725.283,91, già richiesta con le precedenti impugnate delibere n. 2854/10 e 3954/2010;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quand'anche allo stato sconosciuto, ivi compresi tutti gli atti già impugnati nell'ambito del giudizio;

- con nota prot. A00/151/21.04.2011/n. 4849, Il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la promozione della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 30.01.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: euro 47.725.283,91.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;


a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**